



## Newsletter n. 10 del 27 Aprile 2012

### 1. Diritto camerale – Per la Corte di Giustizia UE è compatibile con la normativa comunitaria

Accogliendo le conclusioni dell'Avvocato generale, la Corte di giustizia UE, con la **Sentenza del 19 aprile 2012, causa n. C-443/09**, ha dichiarato la **compatibilità del diritto camerale annuale dovuto alle Camere di Commercio rispetto alla normativa comunitaria.**

Per la Corte Ue, conta il fatto che il tributo è dovuto dalle imprese per l'iscrizione nell'apposito Registro, **a prescindere dalla loro forma giuridica.**

La normativa comunitaria non pone alcun divieto all'istituzione di un'imposta, quale quella italiana, dovuta annualmente in ragione dell'iscrizione di un'impresa presso una Camera di Commercio, in quanto il fatto generatore del tributo consiste non nella registrazione della società o della persona giuridica titolare di un'impresa, bensì nella **registrazione dell'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica dalla stessa assunta.**

Inoltre, la **commisurazione del tributo in base al fatturato dell'impresa** esclude che lo stesso possa rappresentare una formalità maggiormente onerosa in base alla forma della società.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare e della nota ministeriali si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Imposte, diritti e tasse** – Diritto annuale dovuto alla camera di Commercio.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47>

### 2. Registrazione on-line dei domini “.gov.it”

Dal 2 maggio 2012 le registrazioni e la gestione dei domini di secondo livello “.gov.it” avverranno solo online grazie al nuovo applicativo disponibile sul sito di DigitPA.

Il nuovo servizio permetterà alle amministrazioni di registrarsi in autonomia e a DigitPA di esercitare il proprio ruolo di controllo e monitoraggio in maniera più efficiente.

Dal 16 aprile 2012 non vengono quindi più accettate richieste di registrazione al dominio “.gov.it” tramite posta ordinaria, posta elettronica o posta elettronica certificata. Nel frattempo tutte le pratiche già avviate saranno comunque portate a termine.

Dal 2002 sono stati registrati più di 1.300 siti tra amministrazioni centrali e locali, enti di istruzione e universitari, ASL, enti e istituti di previdenza, ordini professionali, con un aumento medio trimestrale di circa l'11%.

Si rammenta che devono essere iscritti al dominio “.gov.it” tutti i siti che le amministrazioni intendono mantenere attivi (Direttiva 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione).

Per saperne di più visita il sito DigitPA cliccando sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.digitpa.gov.it/notizie/registrazione-online-dei-domini-govit>

### **3. Decertificazione – Una nuova Circolare del Ministro per Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell’Interno**

Con la **Circolare n. 3 del 17 aprile 2012** il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e il Ministero dell’Interno hanno fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazione introdotte dall’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011, in particolare con riferimento ai certificati necessari nell’ambito dei **procedimenti regolati dalla disciplina sull’immigrazione e quelli relativi alla cittadinanza**.

In particolare la Circolare **chiarisce 3 questioni**:

1. **Stranieri**: fino al 1° gennaio 2013 la materia della certificazione relativa «alla disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero» è esclusa dal campo di applicazione del testo unico sulla documentazione amministrativa. Infatti solo con la legge di conversione del D.L. n. 5 del 2012 sono state soppresse, con efficacia dall’1° gennaio 2013, le parole contenute nell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000: *«fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero»*.
2. **L’attestato di idoneità abitativa**, necessario allo straniero che richiede il ricongiungimento familiare e deve dimostrare la disponibilità, tra l’altro, di un alloggio conforme ai requisiti igienico - sanitari, **non deve essere considerato un certificato** bensì un’attestazione di conformità tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali e non può essere sostituita da un’autocertificazione. Su tali attestati di idoneità abitativa non deve quindi essere apposta la dicitura, prevista dall’art 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000.
3. **Al procedimento relativo alla cittadinanza** si applica l’art. 40, comma 02 del D.P.R. n. 445/2000 e pertanto le Prefetture non potranno richiedere ai cittadini stranieri, nei casi di acquisto della cittadinanza, le certificazioni relative alla residenza che potranno essere sostituite dalle relative autocertificazioni oppure saranno le stesse Prefetture ad acquisire i dati necessari direttamente dai Comuni.

Per un approfondimento e per scaricare il testo della circolare si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa** – Testo unico sulla documentazione amministrativa ....

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=420>

### **4. Ai Prefetti la competenza ad emanare provvedimenti di cittadinanza per matrimonio**

A partire **dal 1° giugno 2012**, sono attribuiti alla competenza del Prefetto l'accoglimento dell'istanza di acquisto della **cittadinanza iure matrimonii** presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia e la sua reiezione per i motivi ostativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 della legge n. 91/1992.

Qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, l'organo competente a conferire o denegare la cittadinanza sarà, invece, il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Resta ferma la competenza del Ministro dell'interno a denegare l'acquisto della cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica o ad accogliere l'istanza se il Consiglio di Stato ritiene che le dette ragioni non sussistono.

Lo ha stabilito il Ministero dell'Interno con la **Direttiva del ministro dell'Interno 7 marzo 2012**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo della direttiva si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO –Circolazione e soggiorni dei cittadini stranieri – Cittadinanza .....**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=311>

## **5. Aggiornata la normativa in tema di assaggiatori e di tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, il **Decreto 28 febbraio 2012**, che fissa i criteri e le modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

Il decreto, in vigore dal 27 aprile 2012, **abroga il precedente decreto del 30 luglio 2003** e disciplina le procedure e le modalità relative al riconoscimento dei panel di assaggiatori, le condizioni per la formazione dei capi panel, nonché le modalità di iscrizione ed aggiornamento dell'elenco nazionale di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

L'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini è articolato su base regionale ed è tenuto presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità.

La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata alla **Camera di Commercio del luogo ove ha l'interesse operativo il richiedente**.

Le Regioni e le Province autonome, con proprio atto e previa intesa con le Camere di Commercio interessate, possono stabilire che le Camere di Commercio stesse provvedano anche all'iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco.

Analogamente, le Regioni e le Province autonome possono stabilire di effettuare direttamente anche l'istruttoria delle domande per l'iscrizione nell'elenco.

In ogni caso, rimane di competenza delle Regioni e delle Province autonome la pubblicazione delle articolazioni regionali dell'elenco di competenza nei rispettivi bollettini.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Albi** – Elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli ioli di'oliva.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=10>

## **6. SISTRI – Posticipato al 30 novembre il pagamento delle quote 2012**

Il termine per il **pagamento del contributo di iscrizione per l'anno in corso** è stato posticipato dal 30 aprile al **30 novembre 2012**.

In base al comunicato pubblicato sul sito ufficiale il 20 aprile 2012, il Ministero dell'Ambiente sta procedendo ad una revisione del sistema SISTRI in modo da semplificare e rendere più efficienti le procedure del nuovo sistema informatico di controllo dei rifiuti, la cui definitiva entrata in vigore operativa è attualmente prevista per il **30 giugno 2012**.

Nell'ambito di questo lavoro, d'accordo con la società che ha fornito il sistema, la Selex Elsag del gruppo Finmeccanica, è stato concordato un differimento al 30 novembre 2012 del termine per il pagamento dei contributi per l'anno in corso, fissato dall'art. 7, comma 3, del D.M. n. 52/2011 al 30 aprile.

Il ministro Corrado Clini ha proposto al nuovo presidente di Confindustria e ai presidenti delle associazioni delle categorie interessate di valutare insieme le modalità per rendere finalmente operativo il sistema, senza aggiungere oneri amministrativi alle già complesse procedure cui le imprese sono sottoposte per rispettare gli adempimenti ambientali ed in particolare quelli in materia di rifiuti.

Per accedere al sito del Ministero dell'Ambiente clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/HU1IHu>

## **7. Tessera Sanitaria e codice fiscale - I duplicati si richiedono in rete**

Ha debuttato il nuovo servizio web per richiedere i **duplicati di Tessera Sanitaria e tesserino di codice fiscale**.

Dal 24 aprile scorso sul sito internet dell'Agenzia sono, infatti, online le applicazioni informatiche che consentono a tutti i cittadini (abilitati e non ai servizi telematici) di richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria e del tesserino di codice fiscale.

Collegandosi al sito internet dell'Agenzia delle Entrate è pertanto possibile ottenere il duplicato della tessera in caso di furto, smarrimento o perché la stessa è deteriorata o illeggibile.

Superati i controlli di sicurezza (correttezza e congruenza dei dati comunicati con quelli presenti nei database dell'Agenzia), la tessera viene inviata direttamente all'indirizzo del richiedente che risulta in Anagrafe Tributaria.

Tramite questo servizio è consentita, nell'anno solare, una sola richiesta di duplicato per il medesimo soggetto.

Per accedere al servizio e saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/RichiestaDuplicatoWeb/ScegliModalita.jsp>

## **8. Approvato uno schema di Decreto per il cambio di residenza in tempo reale**

Su proposta del Ministro dell'interno, il Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2012 ha approvato uno schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di cambio di residenza in tempo reale.

Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede che:

- 1) la registrazione viene effettuata **entro due giorni lavorativi** successivi alla presentazione;
- 2) gli **effetti giuridici** delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) **decorrono dalla data della dichiarazione**;
- 3) i controlli sulla sussistenza dei requisiti devono essere effettuati **entro 45 giorni dalla registrazione**. Se il termine decorre senza risposta da parte dell'amministrazione il contenuto della dichiarazione si considera corrispondente alla situazione di fatto.

## **9. Brevetti+ - Incentivi alle imprese per la brevettazione e la valorizzazione economica dei brevetti**

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - ha promosso un articolato programma di azioni e strumenti a supporto dello sviluppo e della competitività del sistema imprenditoriale - PACCHETTO INNOVAZIONE - in linea con le traiettorie di sviluppo tracciate dall'Unione Europea indicate nella Comunicazione Europa 2020 "Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".

L'obiettivo è di rafforzare la capacità innovativa delle imprese, la loro competitività sul mercato nazionale ed internazionale attraverso l'incentivazione al deposito delle domane di brevetto, incremento delle domande e valorizzazione economica dei brevetti, e il sostegno nel migliore impiego dei diritti di disegni e modelli, incentivando l'immissione di nuovi prodotti ad essi collegati nel mercato globale.

Le due iniziative rendono disponibili alle imprese un **finanziamento complessivo di 45,5 milioni di euro**, di cui 30,5 milioni per i brevetti e 15 milioni per il design, secondo due modalità:

- Erogazione di premi a favore di imprese per aumentare il numero dei depositi nazionali ed internazionali di brevetti e disegni;
- Erogazione di agevolazioni per portare sul mercato prodotti nuovi basati su brevetti e design.

I bandi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011.

Maggiori informazioni e la versione integrale dell'avviso pubblico per la concessione di agevolazioni per la brevettazione e la valorizzazione economica sono disponibili anche su Invitalia, l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, che gestisce, per conto del Ministero, la misura di finanziamento.

LINK:

<http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese/brevetti.html>

## **10. Negozi Etnici – Il Governo ritiene incostituzionali le nuove norme emanate dalla Regione Lombardia**

Il Consiglio dei ministri del 13 aprile 2012 ha deliberato l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale della **legge Regione Lombardia n. 3 del 27 febbraio 2012** (Legge Harlem).

Secondo il Governo, la legge regionale in questione contiene disposizioni restrittive in materia di esercizio di attività commerciali da parte di cittadini di Paesi non europei e dell'Unione europea che contrastano con i principi comunitari e statali in materia di condizione giuridica degli stranieri, tutela della concorrenza e disciplina delle professioni.

La legge in questione violerebbe il principio di uguaglianza e la divisione di poteri tra Stato e Regioni. In vigore dallo scorso febbraio, prevede test di italiano e stop ai negozi "non tradizionali".

Tra le altre cose, la legge Harlem prevede che chi vende alimenti o bevande dimostri di conoscere la lingua italiana e in italiano devono essere tradotte anche insegne ed etichette. Ha poi previsto regole più severe per aprire centri massaggi o negozi di acconciatore e ha dato la possibilità ai sindaci di vietare l'apertura "di attività che non siano tradizionali o qualitativamente rapportabili ai caratteri storici, architettonici e urbanistici dei centri storici".

(Fonte: portale [stranieriinitalia.it](http://stranieriinitalia.it))